

Provincia di Biella

**Licenza di attingimento d'acqua ad uso Agricolo, dal Rio Odda in Comune di Salussola, assentita all'Azienda RUZZON Massimo con D.D. n° 870 del 09 giugno 2023. PRAT. 179AT**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 870 del 09 giugno 2023

Il Dirigente del Servizio

Rifiuti - V.I.A – Energia - Qualità dell'aria - Acque Reflue e Risorse Idriche  
(omissis)

DETERMINA

- 1.** di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., all'"Azienda Agricola RUZZON Massimo" - (Cod. fiscale: omissis) – con sede in Cascina Monteoliveto Snc – 13030 Villarboit (VC) – la licenza di attingimento d'acqua con mezzi mobili, dal Rio Odda, in Comune di Salussola, per uso Agricolo;
- 2.** di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto o in parte, potrà comportare la revoca della licenza:
  - a.** l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di motopompa autoadescante, posizionata in una lama del torrente, secondo necessità. L'acqua verrà utilizzata per le necessità dell'Azienda Agricola richiedente;
  - b.** il prelievo non dovrà superare il volume massimo annuo di 52.000 metri cubi, corrispondenti a una portata di 1,6 litri al secondo massimi e medi, con obbligo di restituzione delle colature nello stesso Rio Odda, poco a valle del punto di prelievo;
  - c.** l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (irrigazione integrativa in emergenza di terreni coltivati a riso);
  - d.** ai sensi dell'art. 35 – comma 1 – lettere c) e d) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii nell'esecuzione dell'attingimento non si dovranno intaccare gli argini e le sponde né pregiudicare le difese del Rio Odda. Dovrà essere salvaguardato il regime idrologico del corpo idrico, a garanzia del quale dovrà essere sospeso l'attingimento ogni qualvolta ciò si renda necessario, in base alla diminuzione della normale portata del corso d'acqua o dietro semplice richiesta dell'Autorità competente (omissis);
  - e.** ai sensi dell'art. 35 – comma 2 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii la licenza di attingimento è accordata per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis);
  - f.** il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone e alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza (omissis);
  - g.** qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Lucio MENGHINI